



STATUTO FEDERALE

APPROVATO DALLA
XVII ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 23 OTTOBRE 2004

APPROVATO ED AUTENTICATO DALLA GIUNTA
NAZIONALE DEL C.O.N.I. IN DATA 17/12/2004

INDICE

Art. 1	Costituzione
Art. 2	Scopi
Art. 3	Sede e durata
Art. 4	Società-Affiliazione-Riaffiliazione-Cessazione
Art. 5	Persone fisiche – Tesseramenti
Art. 6	Diritti e Obblighi dei soggetti federali
Art. 7	Organi della Federazione Italiana Nuoto
Art. 8	Le Assemblee
Art. 9	Assemblea Ordinaria Elettiva
Art. 10	Assemblea Straordinaria
Art. 11	Assemblee:composizione, convocazioni e votazioni
Art. 12	Il Presidente
Art. 13	Consiglio Federale
Art. 14	Elezione dei Consiglieri Federali
Art. 15	Presentazione delle candidature
Art. 16	Attribuzioni del Consiglio Federale
Art. 17	Consiglio di Presidenza
Art. 18	Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
Art. 19	Segreteria Federale
Art. 20	Comitati Regionali-Assemblee Regionali-Presidente Regionale – Delegati Regionali
Art. 21	Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
Art. 22	Comitati Provinciali-Assemblee Provinciali-Presidente Provinciale-Delegati Provinciali
Art. 23	Fiduciari Locali
Art. 24	La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali
Art. 25	Requisiti
Art. 26	Incompatibilità e decadenze
Art. 27	Principi generali e Organi di giustizia
Art. 28	Provvedimenti di clemenza
Art. 29	Clausola compromissoria
Art. 30	Collegio Arbitrale
Art. 31	Istanza alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport
Art. 32	Regolamenti Federali
Art. 33	Patrimonio
Art. 34	Esercizio Finanziario
Art. 35	Mezzi Finanziari
Art. 36	Scioglimento della Federazione
Art. 37	Modifiche dello Statuto
Art. 38	Norma di rinvio
Art. 39	Norma transitoria

ART. 1 Costituzione

- 1) La Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), fondata a Como nell'anno 1899 è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ed è costituita dalle Società e dalle associazioni sportive e, nei modi stabiliti dal presente statuto, dai tesserati.
- 2) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi. Fa parte integrante della F.I.N. la Sezione Salvamento con lo scopo di promuovere, regolamentare e disciplinare l'attività agonistica, l'insegnamento, l'addestramento al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua, e diffondere la conoscenza ed organizzare le pratiche di primo soccorso anche nell'ambito dei programmi del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nonché della tutela ambientale delle acque
- 3) La F.I.N. svolge la propria attività sportiva in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni.
- 4) L'ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità, nonché in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- 5) La F.I.N. è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A) della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti a condizione che non siano in contrasto con le disposizioni del C.I.O. e del C.O.N.I.; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Mediterranee de Natation (COMEN), alla Confederation Latina de Natacion (COLAN) e, attraverso la Sezione Salvamento è affiliata alla International Life Saving Federation (ILS) e alla International Life Saving Europe (ILSE).

ART. 2 Scopi

- 1) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere regolamentare e disciplinare in tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale le discipline sportive acquatiche di cui all'art. 1.2) e può svolgere ogni altra attività per la massima promozione dell'attività sportiva.
- 2) In via esemplificativa, ma non esaustiva, la F.I.N. per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali può:
 - a) organizzare, disciplinare, propagandare e diffondere le discipline sportive acquatiche sopra indicate nelle sue varie componenti, anche attraverso il potenziamento dell'impiantistica sportiva;
 - b) partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali;
 - c) predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari alla partecipazione delle predette attività ed alle Olimpiadi;

- d) concorrere, anche di intesa con il C.O.N.I., alla adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
- e) operare in ogni forma per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli affiliati;
- f) organizzare ed attuare programmi di formazione ;
- g) svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva.

ART. 3 Sede e durata

- 1) La F.I.N. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ART. 4 Società – Affiliazione – Riaffiliazione - Cessazione

- 1) Le Società che intendono praticare le discipline sportive acquatiche federali - sia con attività sportiva agonistica, sia amatoriale – nell'ambito della F.I.N., devono affiliarsi o riaffiliarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, in conformità alla normativa vigente per avere il riconoscimento del C.O.N.I..
- 2) Per Società si intendono le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, le associazioni senza personalità giuridica di diritto privato, enti o sezioni di enti, le società cooperative e le società di capitali, le sezioni di gruppi sportivi ed organismi tutte di natura dilettantistica che praticano le attività del nuoto nonché i gruppi sportivi delle Forze Armate, e di altri Corpi dello Stato aderenti firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
- 3) Tutte le Società non debbono avere scopo di lucro e prevedere che tutti gli utili siano reinvestiti per il perseguimento dell'attività istituzionale e conformarsi alle regole e norme, anche statuali, in materia di dilettantismo emanate anche dal C.O.N.I. e dagli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce.
- 4) Le Società che intendono praticare le discipline sportive acquatiche della F.I.N. devono essere ad essa affiliate previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, a seguito di delega del CONI. L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno.
- 5) Le Società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.N., dalla quale dipendono disciplinarmente e tecnicamente.
- 6) Possono affiliarsi alla F.I.N. le Società Sportive:
 - a) regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale redatto sulla base del principio della democrazia interna, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o se delegato dal Consiglio Federale. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le

modifiche dello Statuto;

- b) amministrative e/o rappresentate da organi direttivi composti da persone elette che risultino immuni da radiazioni dalla F.I.N. o da provvedimenti disciplinari in atto, comportanti la sospensione temporanea da ogni attività federale o l'inibizione temporanea a ricoprire cariche Sociali;
- c) che provino la disponibilità esclusiva e diretta di un effettivo spazio acqua idoneo a garantire lo svolgimento di attività sportiva Federale;
- d) i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato di cui al precedente comma 2, potranno affiliarsi secondo quanto stabilito dalle apposite convenzioni sottoscritte dal C.O.N.I..

7) I Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente statuto federale.

I componenti degli organi direttivi dei gruppi sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.

8) La partecipazione degli atleti dei suddetti gruppi sportivi a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

9) La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori dei citati gruppi sportivi a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

10) Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione entro il termine stabilito dal Regolamento Organico federale e secondo le procedure ivi previste rinnovando le dichiarazioni previste per la prima affiliazione.

11) All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione è necessario sanare eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione.

12) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.N. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario deliberato dall'Assemblea sociale;
- c) per radiazione irrogata dagli Organi di Giustizia nei casi espressamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti federali;
- d) per mancata riaffiliazione annuale, sia volontaria, sia determinata dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie nei confronti della F.I.N.;
- e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Avverso il provvedimento di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ex art. 7 comma 5 dello Statuto del C.O.N.I.

13) In caso di cessazione di appartenenza alla F.I.N. gli affiliati devono comunque provvedere al

pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.N. ed alle altre Associazioni.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni cessate sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali.

- 14) La cessazione di appartenenza alla F.I.N. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

ART. 5

Persone Fisiche - Tesseramenti

- 1) Fanno parte della Federazione:

- a) gli atleti;
- b) i dirigenti federali, centrali e periferici;
- c) i dirigenti sociali;
- d) i tecnici;
- e) gli ufficiali di gara;
- f) i medici federali e sociali .

- 2) Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i tecnici appartenenti al Settore Istruzione Tecnica ed alla Sezione Salvamento e gli ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali; i dirigenti federali ed i medici federali all'atto della elezione o della nomina; i dirigenti sociali ed i medici sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società.

- 3) Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara ed i Medici federali e sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata dalla F.I.N. .

- 4) Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana purché in possesso degli altri requisiti di cui al primo capoverso e purché in possesso del nulla-osta della Federazione di provenienza.

Gli atleti di nazionalità non italiana tesserati alla F.I.N. sono esclusi dalle gare a squadra, ad eccezione dei soli atleti della pallanuoto preventivamente autorizzati dalla F.I.N. Per le altre gare di carattere individuale è consentita la partecipazione degli atleti non italiani solo se preventivamente autorizzati dalla F.I.N. fermo restando la loro esclusione da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale e dalla partecipazione ai Campionati Nazionali.

- 5) Gli atleti tesserati alla F.I.N. devono essere dilettanti, in conformità alle norme della F.I.N.A, alle quali si fa integrale riferimento.

- 6) Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della F.I.N. valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società, salvo i casi previsti dal Regolamento Organico.

- 7) Il Regolamento Organico disciplina il tesseramento richiesto dai Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato di atleti già tesserati per una Società.
- 8) Le Società possono richiedere i tesseramenti od i rinnovi dei tesseramenti dopo aver provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.
- 9) Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle Società è temporaneo e la sua durata è pari a otto intere stagioni agonistiche.
Il vincolo si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte dell'atleta da comunicarsi almeno nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo.
- 10) Le norme su tesseramenti, termini di scadenza e relativi rinnovi, rilascio di duplicati, prestito, trasferimento nonché le modalità di attuazione del vincolo sportivo sono disciplinati dal Regolamento Organico .
- 11) Gli atleti tesserati alla F.I.N. sono suddivisi in categorie agonistiche in base all'età e specialità secondo le disposizioni del Regolamento Organico.
- 12) E' fatto divieto di tesseramento per tutti coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti instaurati a loro carico od alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

ART. 6 Diritti e Obblighi dei Soggetti Federali

- 1) Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività federale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.
- 2) I tesserati hanno diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale nelle rispettive categorie di tesseramento;
 - b) di concorrere alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti prescritti;
 - c) di partecipare alle assemblee, se ne abbiano diritto, secondo le norme statutarie e regolamentari.
- 3) Gli affiliati hanno l'obbligo:
 - a) di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie responsabilità, alle manifestazioni e/o iniziative federali;
 - b) di mettere a disposizione della Federazione e dei suoi organi gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'Estero.
- 4) I tesserati hanno l'obbligo:
 - a) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le

- consuetudini sportive nonché il Codice di Comportamento Sportivo;
 - b) di praticare, se atleti, lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e degli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce;
 - c) di rispondere, se atleti selezionati per le rappresentative nazionali, alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.N., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 5) Tutti i soggetti della Federazione, affiliati e tesserati, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali nonché di rispettare le regole del dilettantismo emanate dal C.I.O., dalla F.I.N.A. e quelle emanate dagli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce.

Art. 7

Organi della Federazione Italiana Nuoto

- 1) Gli organi della F.I.N. sono:
- a) Organi Centrali:
 - L'Assemblea Nazionale
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Federale
 - Il Consiglio di Presidenza
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - b) Organi Periferici:
 - Le Assemblee Regionali
 - I Presidenti Regionali
 - I Comitati Regionali
 - I Collegi Regionali dei Revisori dei Conti
 - Le Assemblee Provinciali
 - I Presidenti Provinciali
 - I Comitati Provinciali
 - I Delegati Provinciali
 - I Fiduciari Locali
 - c) Organi di Giustizia:
 - La Corte Federale
 - Il Giudice Arbitro
 - Il Giudice Unico Nazionale
 - Il Giudice Unico Regionale
 - La Commissione Disciplinare
 - La Commissione d'Appello
 - Il Procuratore Federale
 - Il Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti
 - La Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

ART. 8

Le Assemblee

- 1) L'Assemblea delle Società affiliate è il massimo Organo Federale, ad essa partecipano :

- a) i Presidenti delle società affiliate od i loro delegati
- b) i rappresentanti degli atleti od i loro delegati
- c) i rappresentanti dei tecnici od i loro delegati

2) Detti soggetti partecipano all'Assemblea con uguali diritti e con le modalità stabilite dal presente statuto.

3) L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria Elettiva e Assemblea Straordinaria.

ART. 9

Assemblea Ordinaria Elettiva

- 1) Nell'ultimo quadrimestre precedente la scadenza del quadriennio Olimpico, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l'Assemblea ordinaria elettiva provvede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri Federali e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina assembleare, per il successivo quadriennio.
- 2) L'assemblea ordinaria elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo del Consiglio Federale per il successivo quadriennio Olimpico di durata delle cariche ed alla verifica dei bilanci programmatici approvati per il precedente quadriennio Olimpico od al mandato per il quale sono stati approvati.

ART. 10

Assemblea Straordinaria

- 1) L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale per modifiche allo Statuto o qualora lo ritenga necessario.
- 2) L'Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata entro 60 giorni, per tenersi entro 30 giorni dalla convocazione, al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) su richiesta scritta della metà più una delle società aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti, o della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
 - b) su richiesta scritta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto per la proposta di scioglimento della Federazione;
 - c) nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 11

Assemblee: composizione, convocazione e votazioni

- 1) Hanno diritto a partecipare alle Assemblee nazionali:
 - a) i rappresentanti delle società affiliate in regola con il pagamento delle quote di affiliazione;
 - b) il Presidente della F.I.N.;

- c) i componenti del Consiglio Federale;
- d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali Gara;
- f) i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro delegati;
- g) gli atleti ed i tecnici di nazionalità italiana, delegati nell'ambito delle società di appartenenza, nella misura rispettivamente del 20% e del 10% del totale della forza assembleare.

2) Hanno diritto a dieci voti di base tutte le società che, al momento della Assemblea, abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività federale intendendosi per effettiva attività federale l'essersi classificate in uno dei seguenti Campionati:

NUOTO : Campionato regionale primaverile o estivo in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) nella eventualità dell'ottenimento da parte di 4 atleti di almeno 4 tempi che siano ricompresi, rispetto alle classifiche definitive dei predetti Campionati, all'interno della quota del 70% dei migliori tempi realizzati;

TUFFI: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati nei Campionati Regionali o prove regionali per ammissione ai Campionati con classifiche nazionali;

PALLANUOTO: Campionato giovanile o Campionato femminile;

NUOTO SINCRONIZZATO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atlete complessivamente classificate negli esercizi obbligatori;

FONDO: Campionato Italiano con un minimo di 2 atleti classificati;

GRAN FONDO: Campionato di Gran Fondo con un minimo di 1 atleta classificato tra i primi 15;

NUOTO PER SALVAMENTO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati;

MASTERS: Campionati Assoluti Nazionali di Nuoto, Salvamento e Tuffi, con almeno 4 atleti classificati; Pallanuoto, se classificate per la fase nazionale; Nuoto Sincronizzato se classificate con la squadra od in almeno due specialità tra singolo, duo e trio nei Campionati Assoluti Nazionali.

3) Ogni società in aggiunta al voto di base, nella misura di dieci, può avere un numero ulteriore di voti in rapporto alle classifiche riportate nella attività agonistica svolta, a condizione che le gare ed i campionati abbiano avuto regolare svolgimento.

4) A tale scopo, in base alle Classifiche societarie generali annuali del Campionato Nazionale di Società di Nuoto uomini, del Campionato Nazionale di Società di Nuoto donne, dei Campionati di Pallanuoto maschili, dei Campionati di Pallanuoto femminili, del Campionato Nazionali di Tuffi, del Campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato, del Campionato Nazionale di Nuoto per Salvamento, del Campionato Nazionale Master e del Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo sono attribuiti:

VOTI 40 – CATEGORIA A - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 1° al 25° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 1° al 25° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 1° al 26° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 1° al 6° posto;

- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 1° al 8° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 1° al 8°;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 1° al 3° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 1° al 3° posto.

VOTI 30 – CATEGORIA B - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 26° al 60° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 26° al 60° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 27° al 60° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 7° al 12° posto;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 9° al 15° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 9° al 15°;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 4° al 8° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 4° al 8° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master al 1° posto.

VOTI 20 – CATEGORIA C - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 61° al 124° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 61° al 124° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 61° al 124° posto;
- nel Campionato di pallanuoto femminile serie A/2;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 16° al 20° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 16° al 20°;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 9° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 9° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master dal 2° al 5° posto.

VOTI 10 – CATEGORIA D - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 125° posto in poi;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 125° posto in poi;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 125° al 190° posto;
- nei primi due posti di ciascun girone del Campionato di pallanuoto femminile serie B;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 21° posto in poi;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 21° posto in poi;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 21° al 100° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 21° al 30° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master dal 6° al 25° posto.

Le modalità di svolgimento dei Campionati sono contenute negli specifici Regolamenti Tecnici.

5) Ciascuna Società affiliata con diritto a voto è rappresentata nelle Assemblee:

- a) dal suo Presidente o suo delegato regolarmente tesserato con a disposizione il 70% dei voti di cui ai precedenti punti 3 e 4.
- b) da un rappresentante degli atleti eletto al suo interno dall'Assemblea degli atleti aventi diritto a voto con a disposizione il 20% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
- c) da un rappresentante dei tecnici eletto al suo interno dall'Assemblea dei tecnici aventi diritto a voto con a disposizione il 10% dei voti di cui ai punti 3 e 4.

- 6) L'atleta o il tecnico eletto rappresentante delle rispettive categorie nell'ambito della società di appartenenza può delegare l'esercizio del voto in favore di altri atleti o tecnici appartenenti a Società della stessa Regione.
L'atleta o il tecnico delegato non può essere portatore di un numero superiore a tre deleghe
In caso di impedimento subentra nel diritto di partecipazione al voto nell'Assemblea il primo dei non eletti nelle singole categorie di appartenenza.
- 7) Nell'Assemblea Straordinaria il diritto di voto è ugualmente determinato in base ai risultati dell'anno che si conclude se l'attività prevista per l'attribuzione dei voti sia stata ultimata; nel caso, invece, che l'attività non sia stata ancora portata a termine o la celebrazione dell'Assemblea sia prevista nel mese successivo a quello di conclusione dell'attività, il diritto a voto è determinato in base ai risultati conseguiti nell'anno precedente.
- 8) Le società, nell'ambito dei diritti di cui al precedente punto 5, possono essere rappresentate in Assemblea esclusivamente da chi, avendo compiuto il 18° anno d'età, sia Presidente della Società o componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.
- 9) Non possono partecipare all'Assemblea, nemmeno per delega, coloro che risultino sottoposti a sanzione disciplinare della squalifica o della inibizione in corso di esecuzione, nonché coloro i quali risultino morosi per mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione o di tesseramento.
- 10) I Dirigenti di società possono rappresentare per delega soltanto affiliati appartenenti alla stessa Regione nel numero massimo di:
- 1, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 100 società votanti;
 - 2, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 200 società od associazioni votanti;
 - 3, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 500 società votanti;
 - 4, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1000 società votanti;
 - 5, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 1500 società votanti;
 - 6, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 2000 società votanti;
 - 7, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 3000 società votanti;
 - 8, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 4000 società votanti;
 - 10, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 5000 società votanti;
 - 20, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 10.000 società votanti;
 - 40, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 10.000 società votanti.
- 11) I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe in un massimo di:

- 1, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 20 società votanti;
- 2, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 50 società votanti;
- 3, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 100 società votanti;
- 4, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 200 società votanti;
- 5, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 400 società votanti;
- 6, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 800 società votanti.

Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno dieci affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.

I Consiglieri e i Presidenti dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente, né per delega.

- 12) Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci previa deliberazione del Consiglio Federale, almeno 30 giorni prima della data della riunione.
- 13) Hanno diritto di chiedere in via preventiva al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea i seguenti soggetti:
 - a) i Presidenti delle società affiliate;
 - b) i componenti il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali di Gara;
 - d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - e) gli Atleti ed i Tecnici tesserati.
- 14) Il Consiglio Federale non può rifiutare l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno se vengono proposti da almeno 50 società con diritto di voto o se richiesti da almeno 75 delegati dei tecnici o da almeno 250 delegati degli atleti.
- 15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto che detengano almeno i 3/5 dei voti.
- 16) Trascorsa un'ora della prima convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soggetti aventi diritto a voto.
- 17) Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.
- 18) Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione segreta.
- 19) La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche "ad honorem".
- 20) Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.
- 21) Le deliberazioni relative allo scioglimento della Federazione devono essere adottate con voto singolo ed a maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto a voto: in tal caso non sono

ammessi voti plurimi e, pertanto, le società chiamate ad esprimere la loro volontà, usufruiranno del solo voto di base.

- 22) Il Consiglio di Presidenza nomina una Commissione Verifica Poteri e una Commissione Scrutinio. I componenti di dette Commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

ART. 12 Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, ne dirige il funzionamento, nel rispetto dell'autonomia e del principio della separazione di poteri.
Firma gli atti federali e ne delega la firma, convoca le Assemblee, convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un Vice Presidente o di almeno sei componenti il Consiglio Federale, rispettivamente il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Federale, dei quali presiede le riunioni.
- 2) Il Presidente può prendere provvedimenti aventi carattere di estrema urgenza, che debbono essere ratificati in base alle rispettive competenze dal Consiglio Federale o dal Consiglio di Presidenza alla prima riunione successiva.
- 3) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 20 giorni prima della data prevista per la celebrazione dell'Assemblea elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- 4) La carica di Presidente Federale può essere ricoperta per due mandati consecutivi; è comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
L'elezione successiva a due o più mandati consecutivi per il Presidente uscente candidato è validamente confermata qualora l'elezione dello stesso intervenga con una maggioranza di voti non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
- 5) Nell'ipotesi di mancato raggiungimento della maggioranza di voti di cui al precedente comma 4 il Presidente uscente deve convocare entro giorni 60 nuova assemblea elettiva del solo Presidente da celebrarsi entro i successivi giorni 30 ed alla quale il Presidente uscente non può candidarsi.
- 6) In caso di temporanea assenza o d'impedimento il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno dei Vice Presidenti.
- 7) In caso di vacanza della carica di Presidente, per qualsiasi altro motivo, assume la reggenza della Federazione il Vice Presidente più anziano in carica o a parità il Vice Presidente più anziano di età. La vacanza della carica di Presidente comporta la decadenza del Consiglio Federale con conseguente obbligo da parte del Vice Presidente federale, individuato con le anzidette modalità, di provvedere alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.

- 8) L'impedimento definitivo o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale e la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 60 giorni dall'evento, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
- 9) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente, come sopra individuato, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente più anziano, subentra un altro Vice Presidente secondo la procedura prevista al precedente comma 7.
- 10) In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che permangono in regime di proroga con soli compiti di ordinaria amministrazione, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 7 in caso di dichiarata impossibilità del Presidente.

ART. 13 Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente della F.I.N.;
 - b) da 12 Consiglieri Federali;
 - c) da 4 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti;
 - d) da 2 Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici.
- 2) Il Presidente e i Consiglieri Federali durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili, nei limiti del presente Statuto.
- 3) Il Segretario Generale della Federazione è il Segretario del Consiglio Federale.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5) Può partecipare, con parere consultivo, il Presidente nazionale del Gruppo Ufficiali Gara, nominato secondo il Regolamento del G.U.G.. Possono inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio Federale con solo parere consultivo i membri italiani in carica, degli organi direttivi internazionali ed i Presidenti italiani in carica delle Commissioni tecniche degli Organismi Internazionali, qualora il Consiglio tratti materie relative alla loro specifica competenza.
- 6) Possono inoltre partecipare, quando invitate dal Presidente, persone che abbiano cariche o incarichi federali.
- 7) Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
- 8) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

- 9) Il Consiglio Federale nomina nella prima riunione nel proprio ambito tre Vice Presidenti e un membro del Consiglio di Presidenza in rappresentanza degli atleti scelto tra i quattro membri eletti in rappresentanza degli atleti in Consiglio Federale ed uno scelto tra i due membri eletti in rappresentanza dei Tecnici in Consiglio Federale
- 10) Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno sei volte all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno sei dei suoi componenti lo richiedano.
- 11) Il Consigliere Federale che risulti assente senza valida giustificazione per 3 riunioni consecutive è considerato dimissionario.
- 12) Ove per qualsiasi causa venga a mancare non più della metà dei componenti del Consiglio Federale si provvede all'integrazione del Consiglio Federale chiamando a farvi parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. In mancanza la copertura dei posti rimasti vacanti deve avvenire con nuove elezioni da tenersi nella prima assemblea utile successiva all'evento.
Qualora però sia compromessa la funzionalità dell'Organo, tale Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
- 13) Il Consiglio Federale resta in carica in regime di proroga fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 14) In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali si ha la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 15) In caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al bilancio od in caso di mancata approvazione dello stesso da parte della giunta Nazionale del C.O.N.I. deve essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'approvazione del bilancio.
- 16) In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Federale restano in carica in regime di proroga per l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria Elettiva da convocarsi nei termini come sopra stabiliti.
- 17) In caso di vacanza per qualsivoglia causa non contemporanea nell'arco del quadriennio olimpico della maggioranza dei Consiglieri Federali si ha la decadenza dei soli Consiglieri Federali e non del Presidente che deve provvedere alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al precedente comma 15 per il rinnovo dei Consiglieri medesimi.
- 18) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sono irrevocabili.

ART. 14 Elezione dei Consiglieri Federali

- 1) I Consiglieri Federali sono eletti dalla Assemblea Nazionale.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella singola categoria di appartenenza.

In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti. I delegati possono esprimere in ciascuna categoria un numero massimo di preferenze pari ai candidati eleggibili in ciascuna singola categoria.

ART. 15

Presentazione delle candidature

- 1) Coloro che intendono concorrere alle elezioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federale devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza.
- 2) Non è ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentatività per le elezioni a Consiglieri Federali.
- 3) Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto.
- 4) La Segreteria Federale compila quattro distinte liste di candidati, una per i candidati alla carica di Presidente Federale e le altre per i candidati nelle tre categorie: Consiglieri Dirigenti, Consiglieri Atleti e Consiglieri Tecnici.

ART. 16

Attribuzioni del Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale in base agli indirizzi generali dell'Assemblea, ed ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali:
 - a) delibera la convocazione delle Assemblee Federali;
 - b) emana i Regolamenti Federali;
 - c) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
 - d) stabilisce e coordina l'attività agonistica e delibera sull'ordinamento delle manifestazioni federali;
 - e) fissa i programmi di partecipazione all'attività internazionale nominando i dirigenti e i tecnici responsabili;
 - f) istituisce gli Organi Federali periferici e nomina i Dirigenti federali degli Organi non elettivi, istituisce le Commissioni ritenute necessarie fissandone l'attribuzione e la durata. Dichiara la decadenza degli Organi periferici per gravi motivi pregiudicanti il regolare funzionamento e nomina eventuali Commissari Straordinari determinandone limiti e durata;
 - g) delibera entro i termini fissati dal C.O.N.I. il Bilancio preventivo, le variazioni di bilancio; ed il bilancio d'esercizio predisposti dal Consiglio di Presidenza; vigila sulle gestioni amministrative degli Organi e Settori federali; trasmette il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il bilancio d'esercizio al C.O.N.I. per l'approvazione nei termini prescritti;
 - h) nomina, con mandato irrevocabile, i componenti degli Organi di Giustizia federale;
 - i) coordina l'attività tecnico-amministrativa di tutti gli Organi e Settori federali, ad esclusione di quella assicurata dagli Organi di giustizia federale;

- l) delibera su convenzioni per la gestione di impianti natatori pubblici o privati al fine di facilitare lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- m) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione di ed ad organismi funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e sul riconoscimento di soggetti aderenti alla F.I.N.;
- n) delibera su ogni questione relativa all'attività federale non rientrante nella competenza di altri Organi.

ART. 17 Consiglio di Presidenza

- 1) Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente che lo presiede, da tre Vice Presidenti, da uno dei quattro Consiglieri Federali eletti in rappresentanza degli atleti e da uno dei due Consiglieri Federali eletti in rappresentanza dei tecnici; funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.
- 2) Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Il Consiglio di Presidenza, provvede alla conduzione della Federazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale stesso, informandolo delle deliberazioni e dei provvedimenti presi,
- 4) Il Consiglio di Presidenza predispone il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e le eventuali variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio Federale per la delibera di approvazione.
- 5) Il Consiglio di Presidenza non può compiere atti rientranti nell'esclusiva competenza del Consiglio Federale, salva l'adozione di provvedimenti aventi carattere d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale alla prima riunione successiva.
- 6) Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
- 7) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 18 Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale si compone di 5 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e di 3 supplenti: 3 effettivi, tra cui il Presidente, e 2 supplenti sono eletti dall'Assemblea, 2 effettivi e 1 supplente sono nominati dal C.O.N.I.. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare iscritti all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili.
- 2) I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico, possono essere rieletti e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

- 3) Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; esercita il controllo contabile verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercita il controllo sull'intera gestione economica – finanziaria della Federazione e di tutti i suoi Organi.
- 4) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.
I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale devono essere invitati alle Assemblee federali, nonché alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.
- 5) La cancellazione o la sospensione dall'Albo di appartenenza o dal Registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dall'ufficio di Revisore. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale federale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza, decadono dall'ufficio.
- 6) In caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi causa di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica sino alla successiva assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati decadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, sino alla successiva assemblea, dal Revisore più anziano.
Ove con i Revisori supplenti non si arrivi a completare il Collegio, deve essere convocata una Assemblea nei termini di cui al precedente art. 13 comma 14 per l'integrazione dello stesso .
- 7) Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale.
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere assunte a maggioranza assoluta.
I Revisori effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per i provvedimenti di competenza.
- 8) Per tutti i componenti eletti dei Collegi dei Revisori dei Conti Nazionali e Regionali non è richiesta la sussistenza del tesseramento al momento del deposito della candidatura.

ART. 19 Segreteria Federale

- 1) La Segreteria Federale costituisce la struttura Federale ed è composta dagli Uffici e Servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Federale e degli altri organi federali, anche su base di deleghe specifiche o di ordine generale.

- 2) Il Segretario Generale coordina e dirige gli Uffici che compongono la Segreteria.
Il personale addetto alla Segreteria Federale dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Federale.
- 3) Il Segretario Generale della Federazione assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali ed ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria.

ART. 20

Comitati Regionali – Assemblee Regionali – Presidente Regionale – Delegati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono istituiti dal Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci società affiliate con diritto di voto.
- 2) La sede dei Comitati Regionali è normalmente nel capoluogo di Regione salvo diversa disposizione del Consiglio Federale.
- 3) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali.
- 4) I Comitati Regionali, eletti dalle Assemblee regionali formate dai delegati delle società affiliate, aventi diritto a voto, sono composti:
 - dal Presidente;
 - fino a 40 società: da un Vice Presidente e otto Consiglieri;
 - oltre le 40 società: da due Vice Presidenti e dodici Consiglieri;Le modalità partecipative ed elettive delle Assemblee Regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto, in quanto compatibili.
- 5) Su proposta del Presidente e con il voto anche di questi i Consiglieri Regionali eleggono nel proprio seno uno o due Vice Presidenti e un Segretario.
- 6) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Regionale con le modalità stabilite dall'articolo 11, in quanto compatibili.
- 7) Partecipa alle riunioni del Comitato Regionale il Presidente del G.U.G. Regionale nominato secondo il Regolamento del G.U.G.
- 8) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N.
- 9) Nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale per mancanza di numero di affiliati, il Consiglio Federale nomina, con mandato di durata quadriennale revocabile, un Delegato Regionale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali

nonché per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

- 10) Nella Regione Trentino Alto Adige vengono costituiti rispettivamente nelle Province Autonome di Trento e Bolzano organi periferici con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle Regioni agli organi periferici a livello Regionale.
- 11) L'Assemblea Regionale, ordinaria, si svolge entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.
In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Regionale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Regionale restano in carica in regime di proroga per l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria elettiva da convocarsi entro il termine di giorni 60 e da celebrarsi entro il termine di successivi giorni 30.
- 12) L'Assemblea Regionale elettiva si svolge entro il 31 Marzo successivo ai Giochi Olimpici estivi.
- 13) Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria.
- 14) Il Presidente Regionale eletto dall'Assemblea con le modalità previste, in quanto applicabili, per il Presidente federale, rappresenta la F.I.N. nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale. Svolge, in quanto compatibili, le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale.
- 15) Ai Comitati Regionali è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, nei limiti posti dal Regolamento Amministrativo della F.I.N.. La conduzione amministrativa dei predetti organi periferici è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale. I Delegati Regionali possono operare amministrativamente solo mediante anticipazioni di spesa salvo rendiconto.

ART. 21

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 membri effettivi, tra cui il Presidente, ed il supplente sono eletti dall'Assemblea regionale; 1 membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Consiglio Federale. I membri effettivi ed i membri supplenti devono risultare iscritti all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o nel Registro dei Revisori Contabili.
- 2) I componenti del Collegio Regionale durano in carica per il quadriennio e possono essere rieletti; non decadono in caso di decadenza del Consiglio Regionale.
- 3) Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; esercita il controllo

contabile verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercita il controllo sulla intera gestione economica - finanziaria del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale e degli altri Organi Periferici qualora costituiti o nominati.

- 4) Si applicano al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti le disposizioni in materia di sostituzioni dei membri, decadenza e reintegro dell'organo previste per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 5) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti deve essere invitato a partecipare a tutte le riunioni del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali laddove costituiti, ad esclusione di quelli di Trento e Bolzano presso i quali è costituito un Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le medesime modalità previste per il Collegio dei Revisori Regionale.
- 6) La carica di Revisore Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.

ART. 22

Comitati Provinciali - Assemblee Provinciali – Presidente Provinciale – Delegati Provinciali

- 1) I Comitati Provinciali sono istituiti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale nei capoluoghi delle Province con almeno 10 società affiliate con diritto di voto con esclusione dei capoluoghi di provincia sede dei Comitati Regionali.
- 2) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Provincia, applicando e facendo applicare tutte le norme direttive emanate dagli Organi Federali e dipendono dai Comitati Regionali competenti per territorio.
- 3) I Comitati Provinciali, eletti dalle Assemblee provinciali formate dai delegati delle società affiliate, aventi diritto a voto, sono composti:
 - dal Presidente;
 - fino a 20 società: otto Consiglieri,
 - oltre le 20 società: nove Consiglieri.Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria.
- 4) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Provinciale con le modalità stabilite dall'art. 11 in quanto compatibili
- 5) Il Delegato Provinciale del G.U.G. partecipa alle riunioni del Comitato Provinciale.
- 6) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Provinciale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N.
- 7) Nel capoluogo di Provincia dove non si è istituito il Comitato Provinciale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, al quale sono attribuiti per competenza territoriale compiti analoghi a

quelli di competenza del Delegato Regionale.

- 8) Il Delegato Provinciale decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato Regionale e/o del Consiglio Federale.
- 9) Limitatamente ai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, con le medesime modalità stabilite per i Comitati Regionali e sotto il controllo del proprio Collegio dei revisori dei conti.

ART. 23 Fiduciari Locali

- 1) I Fiduciari locali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, nei Comuni dove se ne ravveda la necessità.
- 2) Il Fiduciario locale ha giurisdizione limitata al territorio del Comune nel quale espleta i compiti che allo stesso vengono affidati dal Comitato Regionale nonché dal Comitato Provinciale o Delegato Provinciale qualora costituiti o nominati.
- 3) Il Fiduciario decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato Regionale e/o del Consiglio Federale.

ART. 24 La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali

- 1) La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali è composta dai Presidenti di tutti i Comitati Regionali, nonché dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano. Nel caso in cui non sia stato istituito il Comitato Regionale, fa parte della Consulta il Delegato Regionale.
- 2) La Consulta si riunisce presso la sede federale almeno due volte l'anno ed esprime pareri e formula proposte al Consiglio Federale su materie aventi riflessi in ambito regionale e locale, nonché per attività organizzative e di gestione della periferia e su ogni altro argomento sul quale venga eventualmente richiesto dal Consiglio Federale un contributo consultivo.

ART. 25 Requisiti

- 1) La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.
- 2) Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - d) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura
- 3) Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
- a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere stati tesserati per almeno 2 anni in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura;
 - b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura;
 - c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura.
- 4) Per le altre cariche federali è previsto il possesso del seguente requisito in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
- a) essere o essere stati tesserati per almeno due anni in una delle qualifiche previste all'art. 5 comma 1 dello Statuto.
- 5) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanza o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 6) E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività svolta dalla F.I.N.
- 7) E' ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I. le Federazioni sportive nazionali le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso
- 8) La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.

ART. 26 Incompatibilità e decadenza

- 1) La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e

sociale.

- 3) Le qualifiche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con l'inquadramento nel Settore Tecnico con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.
- 5) Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
- 6) In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.
- 7) Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organi del quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

ART. 27

Principi Generali e Organi di Giustizia

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico-sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair-play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di «illecito sportivo», all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 2) E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di riconsuazione del giudice, e la possibilità di revisione del giudizio nonché il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
- 3) Competenze e funzionamento degli Organi di Giustizia sono disciplinati dal Regolamento di Giustizia, adeguato ai principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ed in ogni caso ai principi di diritto processuale penale, che deve prevedere e disciplinare i casi di astensione dei giudici, le fattispecie incriminatrici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre. E' sancita la provvisoria esecutività tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato nel corso del procedimento dal giudice investito a seguito di richiesta anche del Procuratore Federale e deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza

della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo.

- 4) Tutti i provvedimenti della giustizia federale devono contenere idonea, anche se succinta, motivazione.
- 5) Il Regolamento di Giustizia deve disciplinare l'istituto della riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna, prevedendo che la riabilitazione possa essere concessa qualora siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione è la Commissione d'Appello.
- 6) Sono Organi della Giustizia Federale quelli di seguito elencati:
 - a) la Corte Federale
 - b) il Giudice Arbitro
 - c) il Giudice Unico Nazionale
 - d) il Giudice Unico Regionale
 - e) la Commissione Disciplinare
 - f) la Commissione d'Appello
 - g) il Procuratore Federale
 - h) il Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti
 - i) la Commissione Tesseramenti e Trasferimenti

Gli Organi della Giustizia Federale vengono nominati dal Consiglio Federale per la durata di un quadriennio e possono essere riconfermati per non più di due mandati.

Restano in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. Gli Organi di Giustizia collegiali sono validamente costituiti con la presenza di tutti i componenti; in caso di assenza dei membri effettivi essi devono essere sostituiti dai membri supplenti.

I componenti degli Organi di Giustizia devono possedere specifica professionalità e comprovata esperienza maturata in ambiente sportivo, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.N.

- 7) La Corte Federale è composta da un Presidente, da quattro componenti effettivi e da uno o più supplenti. Le principali attribuzioni della Corte Federale sono:
 - a) interpretazione delle norme statutarie e regolamentari ed il giudizio sulla legittimità di queste ultime a richiesta di organi o soggetti federali;
 - b) dirimere i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra organi federali;
 - c) decidere in ordine ai reclami inerenti lo svolgimento delle Assemblee.
- 8) Al Giudice Arbitro competono inappellabilmente le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima nonché per i fatti che possono comportare provvedimenti esulanti dall'ambito della manifestazione, l'adozione in via d'urgenza di decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione e l'informazione dei fatti e dei provvedimenti adottati per gli eventuali ulteriori provvedimenti al Procuratore Federale ed al Giudice Unico.
Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice Arbitro, i compiti previsti dai precedenti commi, sono esercitati dall'Arbitro.
- 9) Il Giudice Unico Nazionale, ed uno o più sostituti, sulla base del referto arbitrale:

- a) omologa i risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette o controllate dalla F.I.N.;
 - b) omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;
 - c) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro;
 - d) giudica i soggetti tesserati o affiliati sulle infrazioni tecnico-disciplinari. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale;
 - e) trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara.
- 10) Il Giudice Unico Regionale ed uno o più sostituti vengono nominati da ogni Comitato per la durata di un quadriennio e possono essere riconfermati per non più di due mandati. Restano in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Regionale.
Il G.U.R. assolve le stesse funzioni attribuite al G.U.N. in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o locale svolte nell'ambito regionale.
- 11) La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, da due componenti effettivi ed uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza il più anziano di età. La Commissione Disciplinare è assistita per il suo funzionamento da un segretario designato dalla Segreteria Federale.
La Commissione Disciplinare giudica in primo grado sulle infrazioni di natura disciplinare commesse da tesserati e affiliati, con esclusione di quelle la cui giurisdizione è affidata al Giudice Unico Nazionale o Regionale, su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale.
- 12) La Commissione d'Appello è composta da un Presidente, due componenti effettivi, uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età. La Commissione si avvale per il suo funzionamento di un segretario designato dalla Segreteria Federale.
La Commissione d'Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare, dal G.U.N. e dal G.U.R. nonché nei procedimenti di impugnazione per revisione ed in quelli di riabilitazione.
- 13) La Procura Federale consta di un Procuratore Federale ed uno o più Vice procuratori.
Il Procuratore Federale od i Vice procuratori da lui delegati, anche per competenza territoriale, provvedono, su segnalazione comunque pervenuta, alle indagini per fatti o comportamenti rilevanti sul piano disciplinare riconducibili a soggetti F.I.N.
- 14) Il Giudice per i tesseramenti e trasferimenti giudica sui reclami proposti dagli interessati in materia di tesseramenti.
Il Giudice compie ogni attività istruttoria ritenuta necessaria.
Il Giudice è altresì competente per le controversie in materia di trasferimenti.
- 15) La Commissione Tesseramenti e Trasferimenti è composta da un Presidente, due componenti effettivi ed uno o più supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la Presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età.
La Commissione si avvale per il suo funzionamento di un segretario designato dalla Segreteria Federale.

La Commissione decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni di primo grado adottate dal Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti.

La Commissione decide dopo aver esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

- 16) Attesa la priorità della lotta al doping i procedimenti in materia di doping, ferma la competenza del TAS a norma del codice WADA, devono concludersi in entrambi i gradi di giustizia Federale entro il termine di giorni novanta dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I..

Esperiti entrambi i gradi di giustizia Federale in materia di doping è possibile ricorrere in ultima istanza al Giudice previsto dallo Statuto del C.O.N.I..

ART. 28

Provvedimenti di clemenza

I provvedimenti di clemenza relativi alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia sono i seguenti:

- 1) Indulto: estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, ma non estingue gli altri effetti della sanzione salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. La competenza è del Consiglio Federale.
- 2) Amnistia: estingue la infrazione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli effetti accessori. La competenza è del Consiglio Federale.
- 3) Grazia: può essere concessa con gli stessi principi ed effetti dell'indulto, ma non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva. E' di competenza del Presidente della Federazione su istanza diretta dell'interessato.

ART. 29

Clausola compromissoria

- 1) Tutti i provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.N. hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti i soggetti, società o persone fisiche, affiliati o tesserati alla F.I.N..
- 2) Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280.
- 3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari, che possono arrivare sino alla radiazione.

ART. 30

Collegio Arbitrale ¹

¹ Modificato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. il 9/9/05 e ratificato dal Consiglio Federale il 10/9/05

- 1) Nelle materie di cui al precedente art. 29 comma 2 è possibile, ai sensi dello Statuto C.O.N.I., il ricorso solo all'arbitrato irritale; gli affiliati e tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli art. 806 e seguenti del c.p.c. che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal **Regolamento degli Arbitrati Federali**.
- 2) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari, che possono arrivare sino alla radiazione.

ART. 31

Istanza alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

- 1) Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il C.O.N.I. a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.
- 2) Le controversie di cui al precedente punto sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- 3) Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport.
- 4) Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
- 5) Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

ART. 32

Regolamenti Federali

- 1) Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti relativi a determinati settori dell'attività federale.
- 2) Essi sono:
 - a) Regolamento di Giustizia
 - b) Regolamenti Tecnici

- c) Regolamento degli Azzurri
 - d) Regolamento del Gruppo Ufficiali Gara
 - e) Regolamento della Sezione Salvamento
 - f) Regolamento sugli Arbitrati Federali
 - g) Regolamento Amministrativo
 - h) Regolamento Antidoping
- 3) Il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Antidoping e il Regolamento sugli Arbitrati Federali devono essere sottoposti all'approvazione del C.O.N.I..
Il regolamento Antidoping recepisce incondizionatamente quanto stabilito dal Regolamento Antidoping del C.O.N.I..
- 4) Il Consiglio Federale può emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge od esigenze federali.

ART. 33 Patrimonio

- 1) Il patrimonio della F.I.N. è costituito da:
- a) fondi di riserva;
 - b) beni d'uso, attrezzature, investimenti, beni immobili e mobili registrati;
 - c) donazioni, lasciti, ed altre liberalità comunque acquisite previa deliberazione d'accettazione del Consiglio Federale.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario.
- 3) Del patrimonio fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.N. senza specifica destinazione.

ART. 34 Esercizio Finanziario

- 1) L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare.
- 2) Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della Federazione devono essere inserite in un unico bilancio.
- 3) Il bilancio preventivo, ed il conto consuntivo vengono trasmessi al C.O.N.I. per l'approvazione nei termini prescritti; le variazioni al bilancio preventivo sono trasmesse nei soli casi stabiliti dal C.O.N.I.
- 4) Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi procedere in alcun modo a forme di divisione o distribuzione, anche in modo indiretto, fra od in favore di affiliati o tesserati o comunque soggetti appartenenti alla Federazione.

ART. 35 Mezzi Finanziari

- 1) Alle spese occorrenti per il funzionamento la F.I.N. provvede con le entrate derivanti da:
 - a) quote associative;
 - b) tasse di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare e varie;
 - c) incassi di manifestazioni sportive e connesse;
 - d) contributi del C.O.N.I. ed altri Enti pubblici o privati;
 - e) proventi derivanti da attività anche commerciali connesse alla pratica sportiva, sponsorizzazioni, gestione ed erogazione di servizi nonché qualunque altra entrata derivata dall'esercizio dell'attività statutariamente prevista.

ART. 36 Scioglimento della Federazione

- 1) Sulla proposta di scioglimento della Federazione delibera l'Assemblea Straordinaria costituita con il "quorum" qualificato pari ai 4/5 di tutti gli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Non sono ammessi voti plurimi e pertanto gli aventi diritti a voto sono chiamati ad esprimere la propria volontà usufruendo del solo voto di base.
- 2) La delibera di scioglimento della Federazione deve essere approvata con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritti al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) In caso di deliberato scioglimento della F.I.N., all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale.

ART. 37 Modifiche dello Statuto

- 1) Le proposte di modifiche allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e che dispongono complessivamente non meno di 1 / 3 del totale dei voti .
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 3) Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
- 4) Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli affiliati, deve portare a conoscenza le proposte di modifica dello Statuto.
- 5) L' Assemblea per la modifica dello Statuto viene costituita ed assume le deliberazioni con il

quorum costitutivo e deliberativo indicato all' art. 11 comma 17 del presente Statuto.

- 6) Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

ART. 38 Norma di Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti della F.I.N., si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di attuazione del medesimo, nonché le norme che disciplinano l'attività delle Associazioni riconosciute.

Art. 39 Norma transitoria

- 1) In sede di prima applicazione del presente statuto:
 - a) Le disposizioni di cui all' art. 12, 4) in tema di rieleggibilità del Presidente uscente a mandati successivi a due consecutivi trova applicazione a partire dal mandato che ha inizio successivamente al rinnovo delle cariche elettive del Presidente e della Giunta Nazionale del C.O.N.I. per il quadriennio Olimpico 2005-2008.
 - b) Le disposizioni di cui all'art. 5.9) in tema di durata del vincolo sportivo per tutti gli atleti in stato di tesseramento definitivo decorrono dalla stagione agonistica 2005/2006.